

ATTO N. DD 3656

DEL 17/06/2024

Rep. di struttura DD-UC1 N. 790

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI DIREZIONE VIABILITA' 1

OGGETTO: S.P. n. 500 “della Collina Torinese” dal km. 1+640 al km. 3+000 circa, in territorio del Comune di Volpiano. Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito per delimitazione di area di cantiere – Chiusura carreggiata direzione Gassino T.se (Prog. n. 810/2020 “Lavori di Manutenzione Straordinaria delle Pavimentazioni sulle strade di competenza della Direzione Viabilità 1”)

Premesso che:

- Visto il progetto n. 810/2020 “ Lavori di Manutenzione Straordinaria delle Pavimentazioni sulle strade di competenza della Direzione Viabilità 1” appaltato e/o affidato dalla Città Metropolitana di Torino all’impresa SO.GE.CO. S.r.l. con sede legale in via Bandone n. 1/G – Cuorgnè (TO) ;
- lungo la S.P. n. 500 “della Collina Torinese” dal km. 1+640 al km. 3+000 circa , in territorio del Comune di Volpiano , la Città Metropolitana di Torino deve realizzare i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale;
- a tal fine la Ditta appaltatrice dei lavori : SO.GE.CO. S.r.l. con sede legale in via Bandone n. 1/G – Cuorgnè (TO), al fine di consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, ha richiesto la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione di area di cantiere, lungo il tratto della S.P. n. 500 “della Collina Torinese” dal km. 1+640 al km. 3+000 circa , in territorio del Comune di Volpiano oggetto di intervento, dal giorno 18/06/2024 al giorno 26/06/2024;
- - Committente: Città Metropolitana di Torino – C.so Inghilterra 7 – Torino;
- - Ditta appaltatrice: SO.GE.CO. S.r.l. con sede legale in via Bandone n. 1/G – Cuorgnè (TO) ;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell’area di cantiere con istituzione del limite di velocità a 30 km/h, del divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli, in prossimità del cantiere, con **chiusura della carreggiata** della S.P. n. 500 “della Collina Torinese” – direzione Gassino T.se, dal km. 1+640 al km. 3+000 circa ., in territorio del Comune di Volpiano , dalle ore 08,00 giorno 18/06/2024 alle ore 24 del giorno 26/06/2024 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Inoltre sono previsti alcuni percorsi alternativi :

- per immissione autostrada TO-MI direzione Torino, alla rotatoria della S.P. n. 500 al Km. 1+640 svoltare in

Corso Piemonte, S.P. n. 39 direzione Brandizzo e al Km. 1+370 immettersi sulla autostrada TO-MI;
- per immissione autostrada TO-MI direzione Milano, alla rotonda della S.P. n. 500 al Km. 1+640 svoltare in Corso Piemonte, S.P. n. 39 direzione Brandizzo, rotonda, Strada Colle del Lys e svolta sulla S.P. n. 220 e successivamente sulla S.P. n. 87 per l'immissione nella autostrada TO-MI.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 01 è il geom. Maurizio SCARPARO.

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

lungo il tratto stradale della S.P. n. 500 "della Collina Torinese" dal km. 1+640 al km. 3+000 circa, in territorio del Comune di Volpiano, la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere con istituzione del limite di velocità a 30 km/h., in prossimità del cantiere, con chiusura della carreggiata della S.P. n. 500 "della Collina Torinese" – direzione Gassino T.se, dal km. 1+640 al km. 3+000 circa, in territorio del Comune di Volpiano, dalle ore 08,00 giorno 18/06/2024 alle ore 24 del giorno 26/06/2024 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

I soggetti individuati per il presente cantiere sono:

- Il Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione è l'ing. Graziano MAGNINO della Città Metropolitana di Torino con sede in C.so Inghilterra 7;
- il committente è la Città Metropolitana di Torino;
- la ditta appaltatrice dei lavori è l'impresa SO.GE.CO. S.r.l. con sede legale in via Bandone n. 1/G – Cuorgnè (TO) ; il responsabile dei lavori per l'impresa è il Giovanni Maurizio TOCCI – cell. 334 6310682;

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” e si devono adottare i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019. In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale. **La ditta appaltatrice e/o la ditta esecutrice dei lavori, resta responsabile** del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 17/06/2024

IL DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 1)
Firmato digitalmente da Matteo Tizzani